



# Revisione totale delle ordinanze in materia di radioprotezione

Occorre proteggere meglio la popolazione e l'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, nonché adeguare le basi legali in materia di radioprotezione alle nuove direttive internazionali. Le ordinanze sulla radioprotezione, adottate dal Consiglio federale nella sua seduta del 26 aprile 2017, entreranno in vigore il 1° gennaio 2018.

## Quali sono le novità per i dentisti?

### Persone professionalmente esposte a radiazioni e dosimetria

1. Gli studi dentistici nei quali sono **in funzione esclusivamente piccoli impianti a raggi X fissi** non dovranno più impiegare persone professionalmente esposte a radiazioni e pertanto non saranno obbligati a eseguire una dosimetria. Secondo le conoscenze più recenti non è realistico, in caso di esercizio conforme allo scopo di piccoli impianti a raggi X fissi, che la dose efficace di 1mSv all'anno per il personale venga superata. Lo stesso vale anche se, in casi eccezionali, il paziente deve essere sorretto o se all'azionamento dell'impianto il personale si trova inavvertitamente accanto al paziente. Pertanto, a certe condizioni è possibile rinunciare ad allestire un'area sorvegliata (cfr. punti 4 e 5).  
*I piccoli impianti a raggi X sono impianti con tensione del tubo non superiore a 70 kV, con corrente del tubo non superiore a 15 milliampere (mA) e con un diametro del campo di radiazioni ≤ 6 cm. In odontoiatria sono impiegati come impianti a raggi X intraorali.*  
*Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP) art. 51*
2. Negli studi dentistici nei quali, **oltre a piccoli impianti a raggi X fissi, sono in funzione anche altri impianti (p. es. ortopantomografo OPT, tomografo volumetrico digitale TVD)**, l'esecuzione di una dosimetria **rimane obbligatoria**. Sono considerate persone professionalmente esposte a radiazioni almeno tutti gli operatori che azionano questi impianti o che posizionano i pazienti nel locale. Le altre persone che operano regolarmente (una o più volte la settimana) nel locale in cui si trova l'OPT/il TVD devono ugualmente essere sottoposte a dosimetria.  
*ORaP, art. 85 cpv. 2*
3. Dosimetria per apprendisti: l'istituto di formazione può richiedere che gli apprendisti siano sottoposti a dosimetria anche quando eseguono radiografie all'interno di corsi interaziendali e durante le procedure di qualificazione. Il titolare della licenza ha la responsabilità di assicurare l'esecuzione della dosimetria.  
Cfr. <https://www.bag.admin.ch/dosimetria-apprendisti>

### Aree

4. Quali aree sorvegliate vanno allestiti i locali e le aree adiacenti in cui sono in funzione impianti non dotati di dispositivo di protezione totale o parziale (p. es. impianti a raggi X o CT) o in cui sono manipolate sorgenti radioattive sigillate; vigono i medesimi requisiti delle zone controllate di cui all'ORaP previgente.  
*ORaP, art. 78, 79, 85*

5. Piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico: nei locali in cui sono in funzione esclusivamente piccoli impianti a raggi X non è necessario allestire aree sorvegliate (cfr. anche i punti 1 e 2).

*ORaP, art. 85 cpv. 7*

## Formazione e aggiornamento

6. Formazione in ortopantomografia e teleradiografia: gli assistenti dentali possono acquisire l'autorizzazione ad eseguire radiografie nell'ambito di applicazioni di tecniche intraorali ed extraorali in odontoiatria (OPT e teleradiografia) in ambito di dose debole nel quadro di una formazione. Questa è richiesta in aggiunta alla formazione di base (autorizzazione ad eseguire radiografie nell'ambito di applicazioni di tecniche intraorali ed extraorali mediante piccoli impianti a raggi X).

*Ordinanza sulla formazione in radioprotezione allegato 2: ambito d'applicazione MP 13*

7. Formazione in tomografia volumetrica digitale (TVD). Per eseguire applicazioni di TVD e fungere da periti in radioprotezione per queste applicazioni, i dentisti devono aver concluso una formazione in radioprotezione per TVD. Questa formazione è richiesta in aggiunta alla formazione di base (con formazione integrata in radioprotezione nell'ambito di applicazioni di tecniche intraorali e OPT/teleradiografia).

Assistenti dentali e igienisti dentali acquisiscono l'autorizzazione ad eseguire applicazioni di TVD dopo aver concluso una formazione supplementare in radioprotezione. La partecipazione al corso è subordinata alla conclusione di una formazione in OPT per assistenti dentali o di una formazione di igienista dentale.

*Ordinanza sulla formazione in radioprotezione allegato 1: ambito d'applicazione MA 13; allegato 2: ambito d'applicazione MP 11 / MP 14*

8. Obbligo di aggiornamento: per tutte le persone che manipolano radiazioni ionizzanti è ora introdotto un obbligo di aggiornamento, richiesto oltre all'obbligo generale di formazione in radioprotezione. Le persone interessate devono assolvere corsi di aggiornamento ogni 5 anni e devono poterlo provare. Il titolare della licenza è tenuto a coordinare la formazione e l'aggiornamento del personale addetto all'esercizio e a conservarne le prove.

*ORaP art. 172 e 173; ordinanza sulla formazione in radioprotezione allegato 1 tabella 3 / allegato 2 tabella 3*

## Altre disposizioni

9. Emolumento unico: l'intero onere amministrativo per l'esame di licenza e il rilascio della licenza, gli adeguamenti, le revoche, l'attività di vigilanza è riscosso in unica soluzione, per il termine di dieci anni al massimo.

*Ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione (OEm-RaP) art. 5, allegati*

10. Procedura semplificata di rilascio della licenza: se sussistono rischi esigui, in particolare in caso di impianti nell'ambito di dose debole, l'autorità preposta al rilascio delle licenze svolge solamente un esame della completezza (attività amministrativa).

*ORaP art. 14*

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo Internet: [www.dirittoradioprotezione.ch](http://www.dirittoradioprotezione.ch)